



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 129

**Oggetto- Conversione in Legge n. 69 del 21 maggio 2021, del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 –
“Sostegni”**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 17-2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 17 – 2021

Oggetto- Conversione in Legge n. 69 del 21 maggio 2021, del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 – “Sostegni”

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021 – S.O. n. 21 - la Legge n. 69 del 21 maggio 2021, di conversione del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 – “Sostegni” - di cui è stata data notizia con le Circolari di questa Lega nn. 98 del 25 marzo 2021 e 108 del 16 aprile 2021.

Si riportano, di seguito, le novità e le modifiche apportate con la nuova Legge che più possono interessare le ASD e SSD affiliate alla LND.

E' stato inserito l'**art. 01**, che ha prorogato al 30 settembre 2021 il versamento del saldo e della 1^a rata di acconto dell'IRAP, dovuto dai soggetti che non avevano titolo all'agevolazione recata dal comma 3 dell'art. 24 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunità Europea – “Aiuti di Stato” -. Il versamento, senza applicazioni di interessi e sanzioni era previsto al 30 aprile 2021 (art. 42-bis, comma 5 del D.L. n. 104/2020).

L'**art. 1-bis** stabilisce in materia di rivalutazione dei beni d'impresa di cui all'art. 110 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, prevedendo con il comma 4-bis dello stesso art. 110, che la rivalutazione può essere eseguita anche nel Bilancio relativo all'esercizio immediatamente successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (in precedenza “a quello in corso al 31 dicembre 2020”).

L'**art. 1-ter** riconosce un contributo a fondo perduto nella misura massima di 1.000,00 euro ai soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, è iniziata nel corso del 2019 (*start-up*), ai quali non spetta il contributo di cui all'art. 1 del Decreto, in quanto l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non è inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, purchè siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previste dal medesimo art. 1.

L'**art. 6-sexies** prevede l'esenzione dal versamento della prima rata dell'IMU relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 1, commi da 1 a 4 del Decreto. Trattasi dei soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d'impresa arte o professione con ricavi commerciali o con compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello incorso alla data di entrata in vigore del Decreto a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

L'**art. 14-bis** incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo Unico per il sostegno delle ASD e SSD, istituito dal D.L. n. 137/2020 per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Con DPCM, su proposta dell'Autorità di Governo delegata in materia di Sport, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

L'importo è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto per le ASD e SSD che hanno sospeso l'attività sportiva.

I commi da 7 a 11 dell'art. 30, nel testo modificato in sede di conversione in Legge, recano norme di proroga dell'entrata in vigore dei Decreti Legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40, in materia di riforma dello Sport.

Di particolare importanza è quanto stabilito dal nuovo testo del comma 7 dell'art. 30 che proroga al **31 dicembre 2023** l'entrata in vigore delle disposizioni recate dagli artt. da 25 a 37 del D. Lgs. n. 36/2021.

Trattasi delle norme che modificano profondamente l'attuale disciplina del rapporto di lavoro nel settore sportivo dilettantistico e quella relativa all'abolizione del vincolo sportivo, prevista dall'art. 31 del D. Lgs. n. 36, a decorrere dal 1° luglio 2022. Delle suddette norme è stata data notizia con le Circolari LND nn. 95 e 96 del 23 marzo 2021.

Resta invariata l'entrata in vigore prevista dal 1° gennaio 2021 delle norme civilistiche recate dagli artt. da 1 a 24 del D. Lgs. n. 36, e quelle in materia di sostegno delle donne nello sport, in materia di laureati in scienze motorie, in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili dello Stato, in materia di Gruppi Sportivi Militari.

Le norme di cui all'art. 52 dello stesso Decreto n. 36, recante abrogazione di alcune leggi, invece, entreranno in vigore il 1° luglio 2022, determinando un vuoto legislativo intercorrente tra il momento di abrogazione delle norme vigenti prima della riforma e quelle di operatività delle nuove disposizioni.

Il successivo **comma 8 dell'art. 30** dispone che le norme recate dal D. Lgs. n. 37/2021 (rapporti di rappresentanza di atleti e agenti sportivi) si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023.

Dalla stessa data, per effetto del successivo **comma 9**, si applicano le disposizioni recate dal D. Lgs. n. 38 (impiantistica sportiva) e, per effetto del **comma 10**, quelle di cui al D. Lgs. n. 39 (semplificazione degli adempimenti degli Organismi sportivi; ai sensi del successivo **comma 11** si applicano, sempre dal 31 dicembre 2023, le disposizioni recate dal D. Lgs. n. 40 (discipline degli sport invernali).

L'**art. 36-ter** dispone in materia di misure per l'attività sportiva. In particolare, viene sostituito all'art. 216 del D.L. n. 34/2020, il comma 4. **Nel nuovo testo il comma 4 del Decreto n. 34/20** prevede che la sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1463 del Codice Civile. I soggetti che offrono i servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un *voucher* di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale.

L'**art. 40-quater** dispone la proroga della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per il mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del Decreto di trasferimento degli immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari:

- a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
- b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.